



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: 15320/RU

Rif:

Alla SAI TRANSPORT srl
Via dell'Astronomia snc
00065 Fiano Romano (RM)

Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo
Ufficio delle Dogane di Roma 1
Area Gestione Tributi

e, p.c.
Alla Direzione interregionale per il
Lazio e l'Abruzzo

Alla SOT di Roma Est

Roma, 08.03.2019

OGGETTO: Reg. UE 952/13 art. 237 – Regime di Deposito Doganale

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA 1

Vista l'istanza **ITCWPIT306000-2018-NPR9575**, ns. protocollo 42510/RU del 18/07/2018 con la quale Codesta Società ha presentato nel sistema delle Custom Decisions la richiesta di autorizzazione per l'uso di una struttura in cui immagazzinare merci non unionali nel quadro di un regime di deposito doganale di cui all'art. 237 del Reg. UE 952/13;

Visti gli artt. 237 e 238 del Reg. UE 952/13, inerenti l'ambito di applicazione e la durata di un regime di deposito doganale;

Visti gli artt. 240 e 242 del Reg. UE 952/13, inerenti il magazzinaggio e le responsabilità del titolare dell'autorizzazione nel regime di deposito doganale”;

Visti gli artt. 201, 202 e 203 del Reg. UE 2446/15, inerenti, rispettivamente, il divieto di vendita di merce al dettaglio in regime di deposito doganale, la necessità di strutture adeguate per l'uso del regime deposito doganale ed il tipo di struttura del deposito (pubblico o privato);

Visti gli artt. 268 e 269 del Reg. UE 2447/15, inerenti la posizione di merci equivalenti nel regime del deposito doganale;

U.G.D.S. E REGIMI DOGANALI

CAP 00154 ROMA, Via del Commercio, 27 – Telefono 06-87723143 – Fax 06-44887336 - e-mail: dogane.roma1.tributi@adm.gov.it

Vista la **Decisione ITCGUIT0600-2018-EON27607** afferente l'autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale per un importo di riferimento complessivo di euro 100.000,00 concessa alla Società SAI TRANSPORT S.r.l.;

Visto il processo verbale di accesso e constatazione redatto dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Roma 1 in data 20/12/2018, ns protocollo 75278/RU del 21.12.2018, con il quale è stata riscontrata sia la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del regime del deposito doganale sia l'esistenza di strutture adeguate per l'uso dell'istituto in questione;

Vista l'istanza **ITCWPIT306000-2018-IPD28161**, ns protocollo 3835/RU del 17/01/2019, con la quale Codesta Società per motivi tecnici legati al CDSM, ha reiterato la richiesta per l'uso di una struttura in cui immagazzinare merci non unionali nel quadro di un regime di deposito doganale di cui all'art. n. 237 del Reg. UE 952/13;

Vista la nota prot. n. 3676/RU del 12.02.2019 della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione Ufficio Integrazione Applicativa "*Riesame delle autorizzazioni presenti nel sistema AIDA – Istruzioni operative. Riorganizzazione delle banche dati autorizzazioni in AIDA.*", con la quale è stata istituita la banca dati dei "**luoghi autorizzati**"¹;

COMUNICA

a Codesta Società, che a partire dalla data odierna, in ossequio ai disposti normativi sopra richiamati, è autorizzata **all'istituto del regime speciale del deposito doganale privato**², n° autorizzazione **ITCWPIT306000-2019-ELN43151**³. Per l'accesso all'istituto in parola si dovrà aver cura di indicare nel campo 30 della dichiarazione doganale "**Localizzazione delle merci**" il **Codice Luogo 102478G**, riferito al Codice Autorizzazione della Banca Dati Aida 28961U.

Si comunica, altresì, che le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 242 del Reg. UE 952/13, che disciplina la Responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del regime, ovvero: garantire che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alle vigilanza doganale; rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale, **faranno decadere automaticamente la presente autorizzazione.**

¹ Pag. 8 – “ ... per quanto riguarda i luoghi autorizzati, tale banca ha lo scopo di acquisire i codici dei luoghi ... dove vengono custodite le merci in regime di Deposito Doganale.”

² Negli spazi adibiti a tale scopo evidenziati nella planimetria allegata alla richiesta del 18/07/2018 prot. 42510/RU

³ Allegata alla presente.

Prescrizioni per l'utilizzo del regime del deposito doganale

Nel deposito doganale n. **ITCWPIT306000-2019-ELN43151** la Ditta SAI TRANSPORT S.r.l. ha la facoltà di introdurre tutte le merci elencate dal cap. 01 al cap. 99 della Tariffa Doganale d'uso integrata ad esclusione di quelle indicate nell'allegato 71-02⁴ del Reg. Ue 2446/15; non è ammesso l'uso di merci equivalenti⁵.

La SAI TRANSPORT S.r.l., con la ricezione della presente autorizzazione, si impegna a comunicare tempestivamente a questo Ufficio qualsiasi problematica dovesse riscontrare nell'utilizzo del regime in argomento.

La SOT di Roma Est avrà cura di stabilire le modalità di intervento per l'effettuazione dei controlli di rito nonché di valutare la necessità di istituire una comunicazione periodica riepilogativa della merce che verrà movimentata nel deposito doganale di cui la SAI TRANSPORT S.r.l. ne acquisisce con la presente la titolarità.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Luigi Liberatore
Firmato digitalmente

⁴ Merci e prodotti sensibili

⁵ Per equivalenza deve intendersi merce avente il medesimo codice NC, le medesime caratteristiche tecniche e le medesima qualità commerciale